

Intervento 5.1.1 Investimenti di prevenzione per ridurre le conseguenze di probabili eventi alluvionali

Sottomisura:

5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.1.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito degli obiettivi generali della misura 5, il presente intervento risponde all'esigenza di miglioramento delle condizioni ambientali del territorio agricolo regionale, contribuendo alla mitigazione dei problemi legati al dissesto idrogeologico ed all'erosione dei suoli, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di mantenimento del potenziale produttivo agricolo, nonché di accessibilità e fruibilità del territorio e di elevati costi di manutenzione e/o ripristino. Rispondendo, in questo modo, alle esigenze manifestate dai fabbisogni F14 e F17, in termini di sviluppare una maggiore capacità di adattamento del territorio agricolo regionale ai cambiamenti climatici, e dal fabbisogno F4, in termini di contribuire a ridurre il rischio di perdita di reddito delle aziende agricole e di perdita di potenziale produttivo.

Attraverso l'intervento si perseguono tutti gli obiettivi declinati a livello di misura in termini di contributo ai fabbisogni della SWOT ed alle diverse Focus Area già descritte. L'intervento, data la molteplicità dei fattori sui quali possono agire le azioni di prevenzione, agisce direttamente sugli obiettivi della FA3B, ed indirettamente sulla focus area FA 2A, per il contributo alla stabilizzazione dei redditi agricoli, ed alla FA 4C, in termini di mitigazione del rischio erosione idrica, che caratterizza una parte significativa del territorio regionale.

Gli investimenti sostengono il miglioramento della capacità di adattamento del reticolo idrografico e delle reti di scolo, i quali assumono particolare rilevanza per il loro contributo mitigante sugli effetti delle variazioni del regime delle precipitazioni atmosferiche, cui si è assistito negli ultimi anni, potendo contribuire alla tutela del potenziale produttivo agricolo da probabili eventi alluvionali.

Per conseguire risultati di portata più ampia ed amplificare le ricadute positive sul territorio e, di conseguenza sul potenziale agricolo regionale, l'intervento viene attuato con una logica comprensoriale/consortile, sostenendo i progetti più validi ed in grado di determinare il maggiore impatto positivo sul potenziale produttivo agricolo, presentati dai Consorzi di Bonifica, ai quali la legislazione regionale ha assegnato il ruolo di presidio attivo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale.

Gli interventi saranno realizzati, prioritariamente attraverso l'utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale, tipo ingegneria naturalistica e/o "infrastrutture verdi", in grado di favorire un'ottimale rinaturalizzazione dell'area di intervento, la mitigazione dell'impatto e mascheramento della parte strutturale, la conservazione e l'incremento della biodiversità.

Questa tipologia di operazione sarà sostenuta in coerenza con l'articolo 18(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 il quale prevede che per gli interventi attuati da soggetti pubblici deve sussistere il nesso tra l'investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.1.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.5.1.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013

Regolamento delegato (UE) 807/2014

Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014

Decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale)

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni. (Norme in materia ambientale)

Direttiva 2007/60/CE, Direttiva Alluvioni

Legge Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)

Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico approvato nel 2001 (PAI) e successivi aggiornamenti

Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni

Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. (Decreto condizionalità)

8.2.5.1.1.4. Beneficiari

Consorzi di bonifica ed altri Enti pubblici.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere

8.2.5.1.1.5. Costi ammissibili

L'art. 45, comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 definisce in via generale le spese ammissibili per gli investimenti.

Le categorie di spesa ammissibile per l'intervento riguardano i seguenti investimenti:

- a. sistemazione e risagomatura delle sezioni idrauliche dei canali e dei fossi in terra battuta, finalizzate a garantire il deflusso delle piene nelle aree di valle;
- b. realizzazione di investimenti per opere di regimentazione delle reti di scolo e smaltimento, finalizzate al contenimento del trasporto solido ed alla riduzione della velocità di deflusso delle piene nelle aree di monte (ad esclusione di interventi di drenaggio interrato);
- c. creazione di nuovi canali naturaliformi;
- d. realizzazione di arginature e opere di consolidamento spondale, finalizzate alla protezione delle aree agricole interessate dai corsi d'acqua;
- e. realizzazione e ripristino di casse di espansione;
- f. spese generali collegate alle spese di investimento di cui ai punti precedenti, nella misura massima del 9% del valore dell'investimento complessivo.

Non sono ammessi i lavori di manutenzione ordinaria ne straordinaria.

Sono escluse dal campo applicativo delle spese ammissibili i fossi e/o i canali di cui alla Norma 1 "Misura per la protezione del suolo" dello Standard 1.1 "Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche" del Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. (Decreto condizionalità), così come recepito a livello regionale.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.5.1.1.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Consorzi di bonifica per come riconosciuti dalla legislazione regionale.

Ammissibilità della proposta

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati.

Deve essere prodotto un programma di intervento dal quale si possano evincere almeno i seguenti elementi:

- la situazione di rischio/pericolo attuale dell'area oggetto di intervento;
- la situazione di rischio/pericolo attuale del potenziale produttivo agricolo oggetto di intervento;
- la descrizione tecnica dell'intervento e le modalità di intervento;
- il nesso tra l'investimento proposto ed il potenziale produttivo agricolo;
- il quadro finanziario dell'intervento.

L'intervento sarà sostenuto in coerenza all'art. 18(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 il quale prevede che per gli interventi attuati da soggetti pubblici deve sussistere il nesso tra l'investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.5.1.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 3B nella quale è programmata;
- alla territorialità, assegnando priorità ai territorio in cui è più elevato il rischio alluvioni;
- al maggiore potenziale produttivo agricolo interessato dall'intervento, assegnando priorità agli interventi che interessano un bacino di utenza in cui è più elevato il numero di aziende agricole presenti;
- alla presenza di soluzioni innovative maggiormente in grado di adattamento ai cambiamenti climatici;
- all'utilizzo di soluzioni tecniche a minore impatto ambientale e maggiormente in grado di preservare e mantenere la biodiversità dei sistemi agricoli.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.5.1.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo dell'investimento ammissibile.

Il sostegno è quantificato in funzione delle attività effettivamente realizzate per un massimale di € 500.000,00 per singolo piano di intervento.

8.2.5.1.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione della misura sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda in relazione al criterio di ammissibilità relativo alla presenza di un "nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo" ed al rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).
2. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare e rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento (ECR8).
4. Un rischio basso viene rilevato rispetto all'adeguatezza del metodo di controllo circa l'effettività dell'intervento e la manutenzione delle opere e rispetto all'efficacia dei controlli (controllo dei controllori) (ECR3)
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici (ECR4).

8.2.5.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di sostegno che individuino chiaramente le caratteristiche e ne richiedano la descrizione dei "nessi tra l'investimento e il potenziale produttivo agricolo" in termini

di rischi sul potenziale agricolo presenti sul territorio, soluzioni proposte per arginare i rischi individuati, superficie agricola interessata, numero di aziende agricole interessate. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.

1. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà usare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta in allegato alla domanda di aiuto e della congruità dei costi esposti.
2. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.
3. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso l'acquisizione, in sede di presentazione della domanda di sostegno, della documentazione fotografica/filmato, da cui risulti la data, che illustri lo stato dell'arte (ex-ante) dei luoghi oggetto di intervento. Contribuisce a mitigare il rischio "controllo dei controllori" la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, quando e come controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento. Per la verifica della effettiva manutenzione delle opere (stabilità delle operazioni finanziate) vengono previsti controlli in loco a campione, da svolgersi nell'arco di tempo che corrisponde alla durata dell'impegno.
4. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check list e relativo manuale di utilizzo che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;

- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione *ex-ante* la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.5.1.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.5.1.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.2. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.5.2.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Descritta a livello di singolo intervento.

8.2.5.2.2. Misure di attenuazione

Descritta a livello di singolo intervento.

8.2.5.2.3. Valutazione generale della misura

Descritta a livello di singolo intervento.

8.2.5.3. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la misura

8.2.5.4. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.5. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente per la Misura.